

DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Finalità del disciplinare

La finalità del presente disciplinare è di fissare le norme che stabiliscono lo svolgimento del mercato “.....” di seguito denominato “Mercato” riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli istituito in applicazione del Decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 20/11/2007 in attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del Regolamento per lo svolgimento dei mercati di produttori agricoli nel Comune di Modena approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 18 luglio 2013.

In particolare il disciplinare è teso a raggiungere gli obiettivi di seguito indicati:

- a) tutelare la qualità dei prodotti, favorendo tutte le iniziative che garantiscono il consumatore e facilitano la sua libertà di scelta alimentare (trasparenza delle etichette e delle indicazioni riguardanti i prodotti, garanzia sull'origine dei cibi, sulla genuinità e sui trattamenti fitosanitari);
- b) fornire a coloro che utilizzano l'area per la vendita dei propri prodotti la garanzia di poter operare in un contesto idoneo, nel rispetto di regole comportamentali certe.

2. Ubicazione e caratteristiche del Mercato

Il Mercato ha le seguenti caratteristiche:

Luogo di svolgimento:

Dimensioni: n. posteggi di mt. x

Periodicità:

Giorni di svolgimento:

Orari (comprensivi delle operazioni di allestimento e disallestimento): dalle alle

Il Sindaco/Assessore delegato, sentite le Associazioni degli agricoltori, potrà apportare per motivi di pubblico interesse modifiche all'orario e ai giorni di attività del mercato.

3. Soggetti ammessi alla vendita e prodotti agricoli in vendita

I soggetti ammessi e i prodotti agricoli in vendita sono quelli previsti dalla normativa di riferimento e dal Regolamento Comunale agli artt. 2 e 3.

4. Vendita ed altre attività consentite

Nell'ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse :

- a) attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
- b) attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale.

- c) Somministrazione non assistita dei prodotti in vendita, fatta salva l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario, ai sensi della Legge n. 98 del 9 agosto 2013 e nota di indirizzi ANCI del 9 settembre 2013.

5. Modalità di vendita

- a) Nell'area del Mercato la vendita deve svolgersi nell'ambito dello spazio assegnato a ciascun operatore e con utilizzo gazebo 3x3 salvo particolari iniziative da concordare con l'Amministrazione Comunale; per l'esposizione della merce possono essere utilizzati, fermo il rispetto della normativa igienico-sanitaria, banchi di vendita e distributori per la vendita del latte crudo; l'utilizzo di automarket è consentito esclusivamente per la vendita di prodotti freschi o altamente deperibili.
- b) Sotto l'aspetto igienico sanitario, le attività di cui agli artt. 4 e 5 devono essere svolte in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE 852/2004 e con l'osservanza di quanto indicato dall'Azienda USL di Modena in data 14.04.2008 Prot. 30148, allegata al presente disciplinare.
- c) Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 5/8/1981 n. 441 e succ. mod.
- d) I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Inoltre i prezzi devono essere indicati per unità di misura, con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D.lgs. 6/9/2005 n. 206 recante Norme a tutela del consumatore.
- e) I prodotti posti in vendita devono riportare ben in chiaro e visibile al pubblico, con apposito cartello, l'indicazione dell'impresa agricola di produzione.
- f) Nell'ottica di determinare vantaggi economici sia al mondo della produzione che ai consumatori, attraverso l'accorciamento della catena distributiva (appunto "Filiera Corta"), gli operatori, per tutti i prodotti trasformati (vino, olio, miele, formaggi, ecc.) si impegnano con dichiarazione espressa ad applicare prezzi non superiori a quelli praticati in azienda.

6. Addetti alla vendita

- a) L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti, dai soci delle società di cui all'art. 1, co. 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa e da parenti e affini del titolare di impresa sino al 4° grado di parentela in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, senza corresponsione di compensi come da art. 74 Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n° 276.
- b) Non è ammessa la cessione a terzi a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo, del posteggio.

7. Obblighi degli imprenditori agricoli partecipanti al mercato

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto

previsto dal presente disciplinare, inoltre devono:

- a) esporre sul banco vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
- b) comunicare tempestivamente al Soggetto gestore eventuali ritiri dal mercato, sospensione temporanea della partecipazione, modifiche rispetto ai prodotti posti in vendita;
- c) osservare gli orari di accesso e sgombero dell'area mercatale;
- d) osservare eventuali disposizioni dell'Amministrazione comunale riguardanti l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci;
- e) mantenere in ordine e pulito lo spazio occupato, provvedendo alla raccolta differenziata dei rifiuti;
- f) adottare modalità operative tese a ridurre in peso e volume gli imballaggi, utilizzando, anche nel rapporto con la clientela, materiale a basso impatto ambientale o riciclabile o riutilizzabile (c.d. vuoto a rendere);
- g) aderire ad iniziative di promozione del Mercato riguardanti momenti di accoglienza integrativi ed aggregativi con il cliente, per far conoscere il percorso dei prodotti dalla terra alla tavola quali: visite dell'azienda, incontri con le scuole, attività specifiche similari;
- h) provvedere, nelle modalità stabilite dal soggetto gestore, al pagamento della propria quota di costi per il consumo di energia elettrica e raccolta rifiuti, TOSAP e ogni altro onere, tariffa o rimborso spese connesso alla gestione del mercato;
- i) conferire al soggetto gestore ovvero ad altro soggetto terzo autorizzato in tal senso mandato per lo svolgimento di controlli in merito a:
 - controlli presso il banco di vendita circa la tipologia e la provenienza dei prodotti;
 - controlli sull'esposizione del cartello aziendale e della corretta esposizione dei prezzi dei prodotti venduti,
 - corretta etichettatura dei prodotti;
 - rilascio dei corretti documenti fiscali da parte dei produttori;
 - pulizia degli spazi e degli strumenti di vendita;
 - controlli in azienda su campo;
 - controlli documentali (fatture di acquisto e vendita, registro dei corrispettivi, fascicolo aziendale).

8. Disciplina amministrativa e controlli

L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

Il Mercato è soggetto all'attività di controllo da parte del soggetto gestore ovvero di altro soggetto terzo autorizzato in tal senso e dell'Amministrazione comunale. Tali soggetti accertano il rispetto delle disposizioni di legge, previste dal Regolamento Comunale e dal presente disciplinare.

In caso di reiterate violazioni, accertate a carico dei produttori agricoli autorizzati, l'Amministrazione Comunale e il soggetto gestore applicheranno quanto previsto agli artt. 14, 15 e 16 del Regolamento Comunale.

APPENDICE

Di seguito sono riportate alcune delle norme citate nel disciplinare.

Art. 2135 del codice civile come modificato dal D.lgs. 228/2001:

“ È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. “

Art. 1 del D.lgs 228/2001:

“Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.”

Art. 4, co. 6, del D.lgs. 18/5/2001 n. 228:

Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.”

D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 - Codice del consumo (G.U. 8/10/2005, n. 235, S.O.)

Capo III - Particolari modalità di informazione

Sezione I - Indicazione dei prezzi per unità di misura

13. Definizioni.

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta;

b) prezzo per unità di misura: il prezzo finale, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici;

c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed è misurato alla presenza del consumatore;

d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non può essere frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue proprietà;

e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio;

f) prodotto confezionato: l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.

14. Campo di applicazione.

1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per unità di misura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16.

2. Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita.

3. Per i prodotti commercializzati sfusi è indicato soltanto il prezzo per unità di misura.

4. La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l'indicazione del prezzo per unità di misura quando è indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 16.

5. La presente sezione non si applica:

a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande;

b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta;

c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.

15. Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura.

1. Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.

2. Per le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura si applica quanto stabilito dall'articolo 14 del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#), recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.

3. Per i prodotti alimentari confezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.

4. È ammessa l'indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati

in dette quantità.

5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. È fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.

16. Esenzioni.

1. Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:

- a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di esecuzione della [legge 5 agosto 1981, n. 441](#), e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;
- b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
- c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;

d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;

e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantità netta secondo quanto previsto dall'articolo 9 del [decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109](#), e successive modificazioni, concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;

f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;

g) prodotti di fantasia;

h) gelati monodose;

i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonché indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.

17. Sanzioni.

1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indica secondo quanto previsto dalla presente sezione è soggetto alla sanzione di cui all'articolo [22, comma 3](#), del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#), da irrogare con le modalità ivi previste.